



Comune di Nogara

Provincia di Verona
 Via Falcone Borsellino, 16
 37054 Nogara
 Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 72 DEL 01-07-2021

Verbale di deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
 CON CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. PER
 MANTENIMENTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
 TELEFONIA MOBILE/STAZIONE RADIO BASE IN
 TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE**

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore 17:15, nella Residenza Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Pasini Flavio	SINDACO	Presente
Poltronieri Marco	VICESINDACO	Presente
Cagali Mauro	ASSESSORE	Presente
Mantovani Beatrice	ASSESSORE	Presente
Falavigna Silvia	ASSESSORE	Presente

Partecipa all'adunanza in collegamento audio e video la Dott.ssa Pezzuto Maria Teresa nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasini Flavio in qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE CON CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. PER MANTENIMENTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE/STAZIONE RADIO BASE IN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- Il Comune di Nogara è proprietario di un terreno sito sul proprio territorio, in località Fontanelle, Via Giulio Onesti;
- In data 21.02.2012 è stata sottoscritta, con la Società H3G s.p.a. a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci, n. 1, la convenzione rep. N.3511 con decorrenza 12/12/2011 per l'installazione di un impianto di telefonia mobile/stazione radio base, scaduta in data 11/12/2020;

Dato atto che:

- a decorrere dal 31.12.2016 la Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella Società H3G S.p.A. e che la società risultante ha assunto la denominazione Wind Tre S.p.A.;
- successivamente la società Wind Tre S.p.A. ha trasferito a "CK Hutchison Networks Italia S.p.A.", con sede legale in Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI), il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, comprensivo del Contratto rep n. 3511 ;
- con effetto dal 31.12.2019, pertanto, CK Hutchison Networks Italia S.p.A. è subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nel Contratto in luogo di Wind Tre S.p.A., assumendo – tra l'altro – tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso;

Vista la nota prot. n. 12452, in data 02/12/2020, con la quale la società CK Hutchison Networks Italia S.p.A, conferma la volontà di mantenimento di tale impianto, secondo le condizioni tutte previste nell'allegata bozza di contratto;

Ritenuto di procedere con una nuova approvazione del contratto in considerazione della necessità di regolare il rapporto tra il Comune di Nogara e la società CK Hutchinson Networks Italia s.p.a., con apposito contratto di locazione;

Visti pareri i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.18.08.2000 n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di contratto di locazione che regola i rapporti tra il Comune di Nogara e la società CK Hutchinson Networks Italia s.p.a.;

2. Di confermare l'individuazione dell'area di installazione degli apparati di telecomunicazione come nell'allegata planimetria al predetto contratto, in Comune di Nogara (VR) foglio n. 40, particella n. 1558 (ex 1277), sub 1, cat. D/6;

3. Di incaricare il responsabile del 1° Settore Amministrativo della sottoscrizione del contratto in nome e per conto del Comune di Nogara.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE CON CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. PER MANTENIMENTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE/STAZIONE RADIO BASE IN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

01-07-2021

F.to Bruno Zancanella

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

01-07-2021

F.to Filippo Centomo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Pasini Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pezzuto Maria Teresa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)

R.P. n° 410

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12-07-2021 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi , 12-07-2021

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Zancanella Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 22-07-2021

Addi 23-07-2021

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Zancanella Bruno

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 12-07-2021 giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267.

li, 12-07-2021

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Zancanella Bruno



CONTRATTO DI LOCAZIONE

tra

Il **Comune di Nogara** con Sede in Nogara (VR), Via Falcone e Borsellino N° 1, codice fiscale e partita IVA n°80009120231, rappresentato in questo atto dal Sig. in qualità di, nato a il e domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, ed in seguito indicato come "**Locatrice**"

e

CK Hutchison Networks Italia S.p.A con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n. 5, Reg. Imp/C.F.: 11049880963 Partita IVA: 11049880963 - Cap. sociale EURO 50.000.000,00 i.v., in persona dei suoi procuratori, nato a il, e, nato il, che agiscono in virtù della procura speciale nr. di Rep. del per atto del notaio in, muniti dei necessari poteri e domiciliati per la carica presso la sede della Società che rappresentano, muniti dei necessari poteri e domiciliati per la carica presso la sede della Società che rappresentano, ed in seguito denominata "**Conduttrice**" o "**CKH Networks Italia**",

(la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) In data 21/02/2012 il Comune di Nogara ha stipulato con H3G S.p.A. una convenzione Rep.3511, avente ad oggetto l'installazione di apparati per telecomunicazioni su porzione di terreno, sito nel Comune di Nogara, località Fontanelle c/o campo sportivo, via Giulio Onesti, Foglio 40, mappale 1277;
- b) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.
- c) Wind Tre S.p.A., a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, ha conferito, con atto a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano (Rep. 9049 – Racc. 4853), alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. con efficacia dal 31.12.2019, l'infrastruttura di rete di telecomunicazione realizzata sulla porzione di immobile oggetto del presente atto; pertanto con effetto dal 31.12.2019, CK Hutchison Networks Italia S.p.A. è subentrata in luogo di Wind Tre S.p.A., ai sensi dell'art. 2558 c.c., nel Contratto di locazione relativo alla porzione di immobile oggetto del presente atto, assumendo – tra l'altro – tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso;
- d) In data 11/12/2020 la convenzione Rep.3511 sopra citata è scaduta;
- e) A seguito di delibera di giunta comunale n..... del le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere e rinnovare il contratto indicato alla precedente lettera a), con decorrenza dal 12/12/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 45, sita in Comune di Nogara, località Fontanelle c/o campo sportivo, Via Giulio Onesti, distinta nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune di Nogara, al foglio n. 40, particella n. 1558 (ex 1277), sub 1, cat. D/6, Rendita € 17.364,00 come risulta dall'allegata planimetria (Allegato A), di seguito indicata come "Porzione Locata", che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, di seguito indicato come il "Contratto".

La Conduttrice CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio	La Locatrice Comune di Nogara
---	----------------------------------



La Porzione Locata sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 12/12/2020 al 11/12/2029.

Il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo, previa formale deliberazione della locatrice, essendo escluso il tacito rinnovo.

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Condittrice ha collocato e/o collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE LOCATA

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata è già utilizzata dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Condittrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell'Impianto.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Condittrice CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio	La Locatrice Comune di Nogara
---	----------------------------------



La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice avrà l'obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione Locata a propria cura e spese, entro sei mesi, e alla rimozione delle installazioni.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena la riduzione in favore della Condittrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula, la validità e l'efficacia del presente Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice consente che la Condittrice applichi o mantenga ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l'attività della Condittrice, fatto salvo il pagamento a carico di quest'ultima di imposte o canoni previsti dalla vigente normativa. La rimozione delle medesime è a cura e spese della Condittrice.

Le Parti convengono che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto è condizione essenziale per tutta la durata della Convenzione. Il Comune di Nogara non è responsabile per la custodia della Porzione Locata e dell'Impianto.

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non arrecare danno agli immobili e solleva il Comune di Nogara da ogni responsabilità per gli eventuali danni che possano a chiunque derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della Condittrice medesima.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione da pagarsi in unica rata annuale anticipata è convenuto in Euro 8.700,00 (ottomilasettecento/00), di cui Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) riferiti alla società Wind Tre S.p.A. ed Euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) riferiti all'impianto della società Vodafone Italia S.p.A. da pagarsi entro un mese dalla data di scadenze di ciascuna rata annuale con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Matteotti Giacomo, 1 37054 Nogara (VR) IBAN IT 19 0 01030 59610 000010381033 intestato a Comune di Nogara.

Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sublocazione relativa all'impianto di

La Condittrice CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio	La Locatrice Comune di Nogara
---	----------------------------------



telecomunicazioni del gestore Vodafone Italia S.p.A., ovvero in caso di rimozione dello stesso, il canone complessivo dovuto per la concessione verrà conseguentemente ridotto, con decorrenza dalla data di cessazione della sublocazione. La Locatrice avrà cura di comunicare alla Condittrice il termine della sublocazione o di rimozione dell'impianto, tramite Raccomandata A/R, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fissata al 12/12/2020.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente, a seguito di richiesta della Locatrice, in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, come indicato al precedente capoverso.

In caso di ritardo nei pagamenti del canone superiore ai 30 giorni dalla scadenza, la locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del Contratto e/o subentro di terzi nella titolarità dell'immobile e/o del contratto, la Locatrice assuma l'obbligo di comunicare entro 30 (trenta) giorni dall'evento alla Condittrice i dati necessari per il corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento. Pertanto la Locatrice si obbliga sin d'ora alla restituzione e/o al corretto indirizzamento verso il legittimato dei canoni non dovuti per il verificarsi del summenzionato evento traslativo.

La Condittrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

La Locatrice consente sin d'ora alla Condittrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. Esclusi gli operatori già presenti, nel caso di sublocazione a terzi sarà riconosciuto un aumento del canone di locazione di € 2.900,00 (duemilanovecento/00) per ciascun operatore con decorrenza dalla data di inizio lavori. Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sublocazione, il canone complessivo dovuto per la concessione verrà conseguentemente ridotto, con decorrenza dalla data di cessazione della sublocazione riferita al singolo impianto. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia. Le Parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto sopra disposto nel presente art. 5 sarà considerato inadempimento di gravità tale da consentire a CKH Networks Italia di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod.Civ., fatto salvo il diritto a qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della Locatrice.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.1978, n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse

La Condittrice CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio	La Locatrice Comune di Nogara
---	----------------------------------



trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi, spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

In aggiunta alla prelazione legale ex art. 38 L. 392/1978 - che troverà applicazione anche in ipotesi di vendita o cessione parziale - le Parti concordano che, qualora la Locatrice intenda costituire - sulla porzione di immobile/terreno oggetto del presente Contratto e/o sull'intero immobile/terreno dove insiste detta porzione - un diritto di usufrutto, uso, superficie o qualsiasi altro diritto reale di godimento, deve riconoscere alla Conduttrice il diritto di prelazione.

Le Parti concordano che le modalità e i termini per consentire e per esercitare la prelazione sono quelli indicati nel medesimo art. 38 della L. 392/1978

ART. 6 RECESSO ANTICIPATO

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - L. n.392/1978, recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.

Inoltre la Conduttrice avrà il diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate ipotesi:

- a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
- b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate ulteriori apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.

ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del Contratto saranno sostenute interamente dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Locatrice: in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 16 - 37054 Nogara (VR) - PEC: comune.nogara.vr@halleypec.it

La Conduttrice: in Via Alessandro Severo, 246 - 00145 Roma - PEC realestate@pec.ckhnetworks.it

ART. 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Verona.

ART. 9 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Conduttrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di CKH Networks Italia o di qualsiasi società del gruppo CKH Networks Italia, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all'adempimento del Contratto.

In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

La Conduttrice CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio	La Locatrice Comune di Nogara
---	----------------------------------



• non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo CKH Networks Italia (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:

• l'amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo CKH Networks Italia (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
2. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.
3. Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Contratto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
4. CKH Networks Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, CKH Networks Italia sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento), derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di CKH Networks Italia in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.
5. CKH Networks Italia ha provveduto a nominare un DPO

La Condittrice

CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio

La Locatrice

Comune di Nogara



La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Nogara, li _____

La Locatrice

La Condittrice

.....

.....

.....

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod.Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione della Porzione Locata, 4) (Canoni), 5) (Cessione del Contratto e dei crediti e sublocazione), 6) (Recesso anticipato), 8) (Legge applicabile e foro competente), 9) (Assenza di conflitti di interesse), 10) (Trattamento dei dati personali e Riservatezza), 11) (Disposizioni finali).

Nogara, li _____

La Locatrice

.....

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La Condittrice CK Hutchison Networks Italia S.p.A. Società con unico socio	La Locatrice Comune di Nogara
---	----------------------------------